



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2022 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Cantagallo è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per l'approvazione del Piano Economico Finanziario;

Visto che ATO Toscana Centro, in data -----, ns protocollo ----- ha trasmesso a questo Comune la documentazione inerente l'approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune anno 2022;

Considerato che il piano finanziario, validato da ATO Toscana Centro, espone un costo complessivo di € 644.896,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui € 542.020,00 a carico del gestore ed € 102.876,00 a carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità (allegato 1);

Rilevato, pertanto, che i costi da coprire con le entrate tariffarie ammontano complessivamente ad € 644.896,00;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Considerato che per quanto riguarda l'elaborazione delle tariffe, si stabilisce che:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito l' 82,5% della produzione dei rifiuti alle prime e il 17,5% alle seconde, è stata fatta, non esistendo un metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti, tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, e moltiplicati per la superficie (Stot), si è ottenuta la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd), la quale portata a detrazione dalla quantità totale dei rifiuti prodotti (QT), dà la quantità per differenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qd), in base alle seguenti formule: $Qnd = \text{Somma } Kd \cdot Stot$ $Qd = QT - Qnd$,
- le tariffe sono determinate per fasce d'utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la ripartizione dei costi fissi e variabili è applicata alle due categorie di utenze domestiche e non domestiche; le utenze domestiche sono state poi ripartite in 6 categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie;
- la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile, indicati nel D.P.R. 158/1999, basati sulla popolarità del Comune e sulla collocazione geografica, con la differenza che la parte fissa è rapportata alle superfici imponibili, mentre la parte variabile è rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare; (ALLEGATO A),
- la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si fonda sui coefficienti Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile, anch'essi indicati nel D.P.R. 158/1999, differenziati in base alle varie categorie commerciali; il coefficiente Kc dipende dalla popolarità del Comune e sulla collocazione geografica; il coefficiente Kd è il coefficiente potenziale di produzione kg/mq che tiene conto delle quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività (ALLEGATO B);

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, e che abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, aggiungendo che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno

2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il vigente regolamento Tari approvato con deliberazione Consiglio Comunale nr 24 del 29/06/2021;

Richiamata la propria precedente deliberazione nr 10 del 13 aprile 2022 relativa alla determinazione delle rate di versamento, fissate nei giorni 31 maggio, 30 settembre, 5 dicembre;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell' 11 maggio 2020 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; (allegato2)

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;(allegato 3)

Uditi gli interventi;

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti:

Votanti:

Favorevoli:

Contrari;

Astenuti:

DELIBERA

1. Di prendere atto che il Piano economico finanziario approvato da Ato Toscana Centro ed inviato in data ---- ns prot nr --- riporta un costo complessivo suddiviso fra costi fissi e costi variabili pari a € 644.896,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, di cui € 542.020,00 a carico del gestore ed € 102.876,00 a carico del Comune, per Iva e accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità; (allegato 1)
2. Di determinare le tariffe garantendo una copertura dei costi pari a € 644.896,00;
3. Di approvare le tariffe TARI anno 2021 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), come risultanti dagli allegati al presente atto, determinate sulla base delle considerazioni in premessa esplicitate con una suddivisione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente all' 82,50% e al 17,50% , come risulta dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione;
4. Di trasmettere, a norma dell'art.13, commi 15 e 15ter, del D.L.201/2011, come modificato dall'art. 15Bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

all'art 1, c3, del D.Lgs 360/1998;

Quindi,

ILCONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari;
Astenuti:

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Decreto Legislativo 267/2000 – ART. 49 – comma 1

PARERI ED ATTESTAZIONE RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2022 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Cantagallo, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Cantagallo, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini